



SPECIALE

Bonus Edilizi



Gli operatori hanno tempo fino al 4 aprile per la trasmissione dei dati sulle spese 2020-2023

Superbonus, vietato sbagliare

Ultime 24 ore di tempo per comunicazioni immutabili

DI GIULIANO MANDOLESI

Trasmissione delle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi entro il 4 aprile senza margine di errore. Superato domani, 4 aprile, infatti chi invierà la comunicazione all'agenzia delle entrate con dati non corretti, sia quelle riferite alle spese 2023 sia per le rate residue degli anni dal 2020 al 2022, non potrà effettuare annullamenti e sostituzioni dell'istanza originaria perdendo quindi la possibilità di cedere il credito (o di effettuare lo sconto in fattura) in caso di errori sostanziali (es. inesatta indicazione tipo di intervento o codice fiscale cedente). Chi invece, sempre entro il prossimo 4 aprile non riuscirà ad effettuare la trasmissione della comunicazione di opzione all'agenzia delle entrate, pur avendo formalizzato "civilticamente" la cessione dei crediti, non potrà più utilizzare la remissione in bonis perdendo, anche in questo caso, il diritto a compravendere le rate in scadenza dei bonus. Queste sono le conseguenze delle disposizioni introdotte dall'articolo 2 commi 1 e 2 del dl 39/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso Serie Generale n. 75). Come evidenziato anche dalla Confedilizia, con il comunicato stampa pubblicato ieri, "entro domani, il 4 aprile, (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti così prorogato con un provvedimento delle Entrate),

Le scadenze del 4 aprile

- Termine per l'invio delle comunicazioni di opzione per le cessioni dei crediti da bonus edilizi o sconto in fattura relative alle detrazioni per le spese sostenute nel 2023
- Termine per l'invio delle comunicazioni di opzione per le cessioni dei crediti da bonus edilizi riferite alle rate residue non fruiti delle detrazioni per spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022
- Termine per invio delle comunicazione di annullamento delle comunicazioni originarie per le spese 2023 o rate residue 2020-2022
- Termine per l'invio delle comunicazioni di sostituzione delle comunicazioni originarie per le spese 2023 o rate residue 2020-2022

te), andrà inviata all'agenzia delle entrate la comunicazione relativa all'opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito). La stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruiti delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022". In merito alla modalità di esercizio delle citate opzioni l'agenzia delle entrate con provvedimento n. 2022/35873 del 3 febbraio 2022 aveva stabilito, ribadendolo anche nella circolare 33/E/2022 del 6 ottobre 2022,

che le comunicazioni in commento possono essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta e, entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della

precedente. In poche parole quindi visto il termine di invio prorogato al 4 aprile, annullamenti e sostituzioni sarebbero stati possibili entro il prossimo 5 maggio. Con l'articolo 2 comma 2 del dl 39/2024 il legislatore ha di fatto eliminato questo termine lungo per le correzioni stabilendo che "al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall'1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024". Come disposto nella citata circolare 33/E/2022, le correzioni delle comunicazioni inviate vanno effettuate nei casi in

cui sia rilevato un errore sostanziale nella stessa ovvero una inesattezza o una omissione di dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto come l'erronea indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.

Al comma 1 dell'articolo in commento invece viene disposto che non è più possibile utilizzare la c.d. remissione in bonis per la trasmissione delle comunicazioni di opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del dl 34/2020) vi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruiti delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. La remissione in bonis avrebbe consentito di trasmettere le comunicazioni di cessione entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi (nel 2024 fissato al 15 ottobre) pagando una sanzione di 250 euro a patto che che fossero rispettati i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione relativa alle spese dell'anno di riferimento e che contribuenti avessero tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (un accordo o da una fattura precedente al termine di scadenza per l'invio della comunicazione).

DA NON PERDERE

L'archivio on line con tutti gli articoli di ItaliaOggi sul superbonus è disponibile gratuitamente sul sito: <https://www.italiaoggi.it/superbonus-110>

Corsa ai bonifici di pochi euro per non perdere la cessione del credito

DI CRISTINA BARTELLI

Un vero e proprio triduo di passione laica, o meglio edilizia, ha caratterizzato il venerdì 29 marzo giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge superbonus, n. 39. Per tutta la giornata, i contribuenti, con le cosiddette cilas dormienti, hanno tentato il tutto per tutto per non perdere la possibilità di mantenere la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori avviati ma in molti casi, a quanto pare, non ancora fatturati. In molti si sono precipitati fino alla mezzanotte di venerdì a inviare bonifici "simbolici", anche di pochi euro, poiché come racconta a ItaliaOggi, Simone Giovanna, presidente dell'associazione esodati del super-

bonus, "la disposizione si riferiva a spese effettuate senza indicare una cifra o una percentuale". Chi è rimasto fuori dovrà affrontare le spese compatibilmente con la propria capacità fiscale e le somme da detrarre, mettendo in conto che gran parte degli importi andranno in fumo. C'è poi il tema dei crediti incagliati, per il ministero dell'economia un problema in via di risoluzione che non dovrebbe incidere sui conti da inviare a Eurostat per la riclassificazione di queste voci. Un problema enorme per il presidente dell'associazione che si spinge a stimare gli incagli "su una base di spesa complessiva di superbonus indicata in 140 mld, 100 sono quelli ancora nei cassetti fiscali". Il superbonus è anche questo: alla fine

cifre in libertà. Tanto che sui crediti incagliati la verità è ancora più semplice: non ci sono, allo stato, dati, tanto che nel decreto legge, dopo quasi 3 anni di agevolazione, è stata avviata la richiesta di rendicontazione delle spese. Altra norma capestro è quella del blocco della remissione in bonis. Sul punto, ieri, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha inviato una lettera al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro dell'economia Maurizio Leo: «Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici», scrive nella missiva il presidente della categoria professionale Elbano de Nuccio, «L'articolo 2

inibisce l'applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce, inoltre, la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024. Appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, a cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)».